



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 129 del 04/11/2021

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 e Piano occupazionale 2021. Modifiche.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattro** del mese di **novembre** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
RICCI ALFREDO	Si	
VALVONA MARCO	Si	
TOMMASONE ANGELAMARIA	Si	
OTTAVIANO DARIO	Si	
BARILE ANNA		Si
PERNA MARINA	Si	

Totale: 5	Totale: 1
------------------	------------------

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Avv. Alfredo Ricci**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che l'assessore Marco Valvona partecipa alla seduta da remoto, ai sensi di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (G.U. - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018);

VISTO:

- il D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'art. 33 nella parte in cui introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over, e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale da stabilirsi con successivo Decreto ministeriale;
- il DPCM del 17 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 in data 27/4/2020), attuativo – a decorrere dal 20.04.2020 - delle disposizioni previste dall'art.33, comma 2, del D.L.34/2019, che stabilisce nuovi criteri di calcolo per la determinazione delle capacità assunzionali, fondate sul parametro finanziario della spesa di personale rapportato alle entrate correnti dell'Ente;

CONSIDERATO che con il citato Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto "*Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", di applicazione del sopracitato art. 33 comma 2 DL 34/2019, si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

1. all'art. 1 viene definita - come decorrenza delle nuove regole - la data del 20 aprile 2020;
2. all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
3. all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

CONSIDERATO che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la media delle entrate correnti relative agli

ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – da ultimo CdC Campania del 111 del 27/07/2020);

RILEVATO che la Circolare esplicativa emanata il 13 maggio 2020 e pubblicata su GURI il 11/09/2020 a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le:

1. Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
2. Spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);
3. Dal macroaggregato è necessario detrarre quelle voci che vengono finanziate dal titolo II della spesa (incentivi RUP), così come previsto dalla norma, mentre nulla è stabilito in merito alle voci precedentemente escluse dal computo quali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;

VISTA la delibera di giunta n. 13 del 11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, sulla base delle attestazioni dei Responsabili apicali, è stata fatta la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2021, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 11.02.2021 con la quale è stato approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, sulla base dei dati di spesa del personale riferiti all'anno 2019, in quanto ultimo rendiconto approvato dall'Ente, a quella data, dando atto che il Comune si pone – con i dati relativi all'ultimo rendiconto approvato anno 2019 - al di sopra del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1, e anche al di sopra del secondo limite indicato dalla tabella 3 dell'art. 6 e che, pertanto, non è possibile prevedere assunzioni a tempo indeterminato, riservandosi, tuttavia, l'Ente la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la suddetta programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, con riferimento, in particolare, alla possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, sulla base dei dati che emergeranno a seguito dell'approvazione del rendiconto 2020;

CONSIDERATO che, con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/07/2021, è stato, quindi, approvato il rendiconto relativo all'anno 2020, dal quale si evince che la spesa 2020 del personale in servizio, calcolata ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006, è stata pari a €. **1.463.566,62**;

ESAMINATI, pertanto, i nuovi conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto approvato (2020) in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al **20,78%** (vedi allegato "A");

CONSIDERATO pertanto che, a differenza di quanto previsto in relazione ai dati del rendiconto 2019:

- il Comune si pone – con i dati relativi all'ultimo rendiconto approvato anno 2020 - **al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1**;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 5 del decreto, con riferimento all'anno 2021, prevede una percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale rispetto al consuntivo 2018 nella misura di cui alla tabella 2 (per il Comune di Venafro – Classe F - pari al 16%, per il 2021, 19% per il 2022 e 21% per il 2023);

CONSIDERATA, quindi, la necessità di aggiornare il Piano Triennale del fabbisogno di Personale 2021/2023 in seguito all'avvenuta approvazione del rendiconto della gestione 2020, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, al fine di attivare le relative procedure per il reclutamento di nuovo personale per il soddisfacimento di servizi offerti alla collettività;

DATO ATTO che il vigente quadro normativo vigente richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

RILEVATO che il Comune di VENAFRO presenta delle importanti carenze di personale, anche a seguito dei numerosi pensionamenti nell'ultimo biennio e che interverranno anche nel corso del 2022 e 2023, che determinano l'esigenza di ricorrere alla copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti in dotazione organica;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, ribadita nelle predette Linee guida, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente", ovvero la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013.

RILEVATO che la spesa media del personale per il triennio 2011-2013, calcolata ai fini del rispetto del comma 557 innanzi richiamato, ammonta ad € **1.860.594,52** e che costituisce anche il limite della *c.d. spesa potenziale massima*;

VISTA la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale **2021/2023 (Allegato B)** predisposta sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/10/2014 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000, rimodulato ai sensi dei commi 714 e 714-bis dell'art. 1, della legge 208/2015, con deliberazione di C.C. n. 29 del 28/09/2016;

CONSIDERATO che pertanto la spesa complessiva del personale per il triennio 2021/2023 deve essere pari od inferiore a quella prevista nel predetto Piano di riequilibrio;

VISTO il prospetto di **calcolo della spesa di personale relativo alle nuove assunzioni previste per il triennio 2021/2023**, allegato alla presente deliberazione **sub C)**, **nonché dei risparmi di spesa derivanti dai pensionamenti che interverranno nel suddetto periodo**;

CONSIDERATO inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con la propria delibera n. 13 del 11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2021;
- l'ente non si trova in uno stato di deficitarietà strutturale e di dissesto, ai sensi dell'art. 243, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;
- con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557bis-557 ter-557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);
 - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
 - l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
 - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del d.l. 66/2014);

VALUTATO che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), così dettagliato nei seguenti atti programmatici:

- delibera di Giunta n. 14 del 11/02/2021, esecutiva, con la quale, da ultimo, è stata rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il precedente piano dei fabbisogni di personale 2021/2023;
- delibera di giunta n. 112 dell'11/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;

- delibera di consiglio n. 17 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
- delibera di consiglio n. 19 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anni 2021/2023;
- delibera di consiglio n. 34 del 21/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il Bilancio consolidato anno 2020;
- delibere di giunta n. 57 del 27/05/2021 e n. 77 del 16/10/2021, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi per il triennio 2020/2022, a valere come Piano della Performance, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;
- delibera di giunta n. 10 del 4/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ha approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al triennio 2021/2023, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 11/4/2006 n. 198;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 (**allegato B**), nel limite del calcolo della spesa del personale per il triennio 2021/2023 (**allegato D**);

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO il **parere reso con verbale n. 7 del 28/10/2021**, acquisito al prot. n. 19537 del 28/10/2021, allegato alla presente deliberazione, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Personale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione.

- 1) **di dare atto** che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato (2020) e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al 20,78% come da allegato **sub "A"** e pertanto l'Ente si colloca nella "prima fascia" di virtuosità;
 - 2) **Di modificare ed approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 ed il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2021 (**Allegato sub "B"**);
 - 3) **Di dare atto** che la spesa del personale 2021/2023, ivi compresa quella programmata di cui al precedente punto 2) è inferiore al limite di spesa 2011/2013 (**allegati sub. "C" e sub. "D"**), nonché a quella indicata nel Piano di riequilibrio finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/10/2014, rimodulato ai sensi dei commi 714 e 714-bis dell'art. 1, della legge 208/2015, con deliberazione di C.C. n. 29 del 28/09/2016;
 - 4) **Di dare atto che** la dotazione organica, riportata per sintesi e per settore risulta dall'**allegato sub E** dove sono riportati i relativi dipendenti in servizio, i posti in entrata e quelli in uscita (*numero, categoria, profilo professionale, etc.*);
 - 5) **di dare atto** che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2021/2023, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021;
- 1) **Di dare atto altresì** che le assunzioni previste nel piano occupazionale 2021 saranno perfezionate a seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 243bis, comma 8, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000.
 - 2) **Di dare atto, altresì**, che con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557bis-557ter-557 della Legge 296/2006;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c. del D.L. 66/2014) relativi all'anno 2020;
 - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2021, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
 - l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
 - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27 (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014));
 - 3) **Di dare atto, infine, che**
 - Con delibera di giunta n. 13 del 11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, sulla base delle attestazioni dei Responsabili apicali, è stata fatta la ricognizione di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2021, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;
 - È stato approvato il piano triennale 2021/2023 delle azioni positive in materia di pari opportunità

(art. 48, comma 1, del D.Lgs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001), con deliberazione di G.C. n. 10 del 4/02/2021, esecutiva;

- 4) **Di riservarsi** la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al presente atto, sulla base dei dati che emergeranno a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021 e qualora dovessero verificarsi mutamenti normativi, organizzativi o funzionali comportanti nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento sia in termini di necessità assunzionali nonché in relazione all'incremento delle possibilità di spesa a seguito di eventuali cessazioni di personale ad oggi non prevedibili.
- 5) **Di demandare** al responsabile del Servizio Personale gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
- 6) **Di informare** le organizzazioni sindacali e la R.S.U. dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione;
- 7) **Di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **981** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **05/11/2021**.

Venafro, li 05/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/11/2021 in applicazione dell'Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).

Venafro, li 05/11/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 05/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli